



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regolamento 8 marzo 2017

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità nazionale anticorruzione

Il Consiglio

VISTO il piano di riordino dell'ANAC, definitivamente approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 2016;

VISTA la delibera n. 1196 del 23.11.2016 recante il riassetto organizzativo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità;

VISTO il decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50 recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTE le linee guida di attuazione del d. lgs. 50/2016 adottate dall'ANAC;

VISTE le seguenti norme:

- l'art. 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
- l'art. 1, co. 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'art. 2, co. 573, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- l'art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 conv. con mod. in legge dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
- l'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 conv. con mod. in legge dalla l. 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

RITENUTO opportuno adottare un Regolamento volto a disciplinare le procedure interne per l'affidamento e la vigilanza sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità

Emana

il seguente Regolamento:



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Definizioni.....	3
Art. 3 Attività negoziale dell’Autorità.....	3
Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione	4
Art. 5 Affidamento dell’incarico di responsabile unico del procedimento	4
Art. 6 Affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto	4
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE	4
CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO	5
Art. 7 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi	5
Art. 8 Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi	5
Art. 9 Copertura finanziaria, valutazione dei rischi da interferenza.....	6
Art. 10 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento.....	6
CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	6
Art. 11 Formalizzazione della richiesta di acquisto	6
Art. 12 Approvazione della richiesta di acquisto, copertura finanziaria, valutazione dei rischi da interferenza	7
PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE.....	7
Art. 13 Digitalizzazione delle procedure.....	7
Art. 14 Conflitto di interesse, incompatibilità.....	7
Art. 15 Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A.; acquisti sul MePa	8
CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA.....	8
Art. 16 Determina a contrarre	8
Art. 17 Procedura di selezione del contraente.....	8
Art. 18 Pubblicità della procedura di selezione e dell’avviso di aggiudicazione.....	9
Art. 19 Criteri e modalità di valutazione delle offerte	9
Art. 20 Commissione giudicatrice di esperti selezionati dall’Albo	9
Art. 21 Valutazione delle offerte anormalmente basse.....	10
Art. 22 Approvazione della proposta di aggiudicazione	10
CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA	10
Art. 23 Determina a contrarre	10
Art. 24 Procedura di selezione del contraente.....	10
Art. 25 Pubblicità della procedura di selezione e dell’avviso di aggiudicazione.....	11
Art. 26 Criteri di scelta dei soggetti da invitare.....	11
Art. 27 Criteri e modalità di valutazione delle offerte	11
Art. 28 Approvazione della proposta di aggiudicazione	12
CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	12
Art. 29 Determina a contrarre	12
PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
Art. 31 Firma dei contratti e forma della stipulazione.....	13
Art. 32 Vigilanza sull’esecuzione dell’appalto.....	13
Art. 33 Cauzione definitiva.....	13



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Art. 34 Polizza di assicurazione per responsabilità civile..... 13

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'Autorità, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della normativa di riferimento.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure interne finalizzate alla definizione dei fabbisogni dell'Autorità, alla selezione degli operatori economici, al controllo giuridico e contabile sull'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture affidati dall'Autorità.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «Codice dei contratti pubblici» o «Codice» il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione in qualità di stazione appaltante;
 - c) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
 - d) «L'ufficio Ugare» l'ufficio dell'Autorità competente ad assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dell'Autorità stessa (attualmente denominato Ufficio gare e logistica).
 - e) «Uffici» gli uffici dell'Autorità, diversi dall'ufficio Ugare, che richiedono l'acquisto di servizi o forniture;
 - f) «ANAC» l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 213 del Codice dei contratti pubblici;
 - g) «MePa» il mercato elettronico per la pubblica amministrazione per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
 - h) «PTPC» il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Autorità;
 - i) «RPCT» il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità.

Art. 3 Attività negoziale dell'Autorità

1. L'Autorità, nell'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio di rotazione, nelle procedure che lo richiedono.
2. Le procedure di acquisto sono regolate dal Codice dei contratti pubblici e dalle linee guida attuative del Codice, nonché dalle ulteriori norme di settore.
3. In base alle disposizioni degli artt. 35 e 36 del Codice, le procedure di acquisto di servizi e forniture si distinguono in:
 - a) procedure per contratti di importo stimato pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - b) procedure per contratti di importo stimato inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a 40.000,00 euro;
 - c) procedure per contratti di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro.
4. Le procedure di cui al comma 3 sono disciplinate dalla parte III del presente Regolamento.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

5. L'Autorità è obbligata, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla norma, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.
6. L'Autorità può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Art. 4 Adempimenti relativi alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione

1. L'Autorità assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ovvero delle successive delibere riguardanti l'argomento.
2. L'ufficio Ugare, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui comma 1, provvede a trasmettere i dati di propria competenza all'ufficio dell'Autorità cui compete la pubblicazione sul sito, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PTPC dell'Autorità, informandone il RPCT.
3. L'ufficio Ugare adegua le proprie prassi interne, concernenti la gestione delle procedure di affidamento ed il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici, alle indicazioni contenute nel PTPC dell'Autorità e dei relativi allegati.

Art. 5 Affidamento dell'incarico di responsabile unico del procedimento

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico il Segretario generale nomina un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della prestazione. Di tale nomina è dato conto nel primo atto relativo ad ogni intervento e, comunque, nella determina a contrarre.
2. L'incarico di cui al comma 1 è affidato al dirigente dell'ufficio Ugare ovvero ad altro dirigente/funziario, individuato di volta in volta in base all'esperienza professionale, il quale collabora con l'ufficio Ugare per le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dell'appalto. Nel caso di acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro il RUP è il dirigente dell'Ufficio Ugare.
3. I compiti del responsabile del procedimento sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida n. 3 adottate dell'ANAC.

Art. 6 Affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto

1. Per ogni procedura di affidamento di un contratto pubblico è nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, che vigila, congiuntamente al RUP, sulla corretta esecuzione del medesimo. Il nominativo è indicato nella determina a contrarre
2. I compiti del direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice oltre che dalle Linee guida di cui all'art.111, comma 2, del Codice adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 7 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi

1. L'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si svolge, ai sensi dell'art. 21, co. 6, del Codice, sulla base del programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali, che il Consiglio adotta mediante delibera.
2. L'ufficio Ugare predispone lo schema di programma biennale e degli aggiornamenti annuali; a tal fine rileva i fabbisogni dell'Autorità chiedendo agli Uffici di rappresentare le necessità di acquisto di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro da effettuare nel periodo indicato.
3. Gli Uffici, ai fini dell'inserimento nella programmazione degli acquisti, devono fornire l'elenco dei beni e servizi di cui al comma 2:
 - a. entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 1.000.000,00 euro;
 - b. entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, in caso di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 euro.
4. L'ufficio Ugare trasmette lo schema di programma biennale e dei relativi aggiornamenti annuali all'Ufficio che cura il bilancio dell'Autorità, ai fini della verifica di coerenza con la programmazione economico-finanziaria e, successivamente, lo invia al Consiglio per l'approvazione.
5. E' possibile procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nell'anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze imprevedibili previa variazione di bilancio, ove necessaria. La determina a contrarre reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l'acquisto.

Art. 8 Redazione dei capitolati tecnico-prestazionali e progettazione dei servizi

1. Gli Uffici che hanno richiesto l'inserimento di un acquisto di forniture e/o servizi nella programmazione biennale, elaborano in dettaglio il progetto di servizio e/o fornitura da richiedere, formalizzandolo in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
2. Per quanto attiene gli appalti di forniture o di servizi non complessi, il capitolato tecnico riporta le specifiche tecniche secondo quanto indicato all'art. 68 del Codice, in particolare descrive tutte le caratteristiche della prestazione o fornitura da richiedere, indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali.
3. Per quanto attiene gli appalti di servizi complessi, il capitolato tecnico consiste in un progetto del servizio che, secondo quanto indicato all'art. 23, co. 15, del Codice dei contratti pubblici, deve contenere:
 - a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, co. 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
 - d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

oggetto di variante migliorativa;

- f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- g) l'indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali;
- h) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

4. Nella predisposizione dei capitolati tecnici gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 9 Copertura finanziaria, valutazione dei rischi da interferenza

1. Gli Uffici che redigono i capitolati tecnici di cui all'art. 8, una volta definito l'importo posto a base di gara:

- a. richiedono il visto per la copertura finanziaria della spesa da parte del dirigente competente;
- b. trasmettono al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Autorità per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP) i documenti necessari ad elaborare il DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale).

2. Gli Uffici di cui al comma 1, dopo aver ottenuto il visto per la copertura finanziaria, trasmettono il capitolato tecnico all'ufficio Ugare per la successiva elaborazione dei documenti di gara.

3. Il RSPP, elaborato il DUVRI, provvede a trasmetterlo all'ufficio Ugare.

Art. 10 Elaborazione documentazione di gara e approvazione della procedura di affidamento

1. L'ufficio Ugare, dopo aver ricevuto il capitolato tecnico con il visto di copertura finanziaria, elabora i documenti di gara relativi alla procedura di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre al documento contenente la disciplina giuridico-amministrativa del futuro contratto.

2. L'ufficio Ugare predispose un appunto riassuntivo che riporta anche il quadro economico relativo alla procedura, e sottopone tale appunto e i relativi allegati all'approvazione del:

- a. Consiglio dell'Autorità, nel caso di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro;
- b. Segretario generale, nel caso di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro;

3. Nel caso di cui al co. 2, lett. a) gli atti di gara sono preliminarmente trasmessi al Collegio dei revisori per le verifiche di competenza.

4. Successivamente all'approvazione, la volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina a contrarre di cui ai successivi artt. 16 e 23.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 11 Formalizzazione della richiesta di acquisto

1. Gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro non sono soggetti a programmazione.

2. Gli Uffici che richiedono l'acquisto di una fornitura o di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 euro predispongono una nota scritta al Segretario generale, nella quale devono:

- a) indicare l'interesse pubblico da soddisfare mediante l'acquisto e rappresentare i motivi che rendono necessario o, comunque, opportuno l'acquisto;
- b) definire l'oggetto e le caratteristiche del contratto e dei relativi servizi connessi, se presenti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

(eventuali garanzie, servizi di manutenzioni, aggiornamento, etc.);

- c) indicare la stima dell'importo massimo previsto per l'appalto e per i servizi connessi;
- d) fornire indicazioni circa la durata del contratto;
- e) indicare se il servizio o la fornitura siano reperibili tramite il MEPA (nel caso indicare la categoria) oppure tramite convenzioni o accordi quadro Consip;
- f) fornire indicazioni sui requisiti minimi che devono avere gli operatori economici partecipanti alla gara o all'indagine di mercato o, se del caso, fornire indicazioni sull'operatore economico presso cui procurarsi la fornitura o il servizio richiesto (ad es. in caso di esclusività del fornitore);
- g) fornire indicazioni circa le eventuali necessità specifiche di consegna delle forniture o di avvio dei servizi;
- h) indicare il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto indicato dalle Linee guida n. 3 adottate dall'ANAC;
- i) fornire ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile o di interesse.

3. Nella predisposizione delle richieste gli Uffici tengono conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 12 Approvazione della richiesta di acquisto, copertura finanziaria, valutazione dei rischi da interferenza

1. Gli Uffici che redigono la richiesta di acquisto sottopongono la medesima al visto per la copertura finanziaria della spesa da parte del dirigente competente, prima di trasmetterla al Segretario generale per l'approvazione.
2. Gli Uffici di cui al comma 1, dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del Segretario generale, trasmettono la richiesta:
 - a. all'ufficio Ugare per l'espletamento della procedura di affidamento;
 - b. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Autorità per la valutazione dei rischi di natura interferenziale e l'eventuale elaborazione del DUVRI (documento unico per la valutazione dei costi derivanti dai rischi di natura interferenziale), nel caso in cui il servizio o la fornitura lo richieda.
3. L'avvio della procedura di affidamento è preceduto da determina a contrarre di cui al successivo art. 29.

PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE

Art. 13 Digitalizzazione delle procedure

1. A decorrere dalla data indicata all'art. 40 del Codice dei contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di acquisto di cui al Codice sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
2. L'Autorità adegua le proprie procedure alle modalità di digitalizzazione disciplinate dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previsto all'art. 44 del Codice.

Art. 14 Conflitto di interesse, incompatibilità

1. L'Autorità garantisce il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del Codice dei contratti pubblici inerenti al conflitto di interessi.
2. L'Autorità rende noto agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, il codice di



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

comportamento dei dipendenti dell'Autorità.

3. L'Autorità, nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, assicura il rispetto delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del Codice e di quanto disposto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.

Art. 15 Adesione a convenzioni e accordi quadro di Consip S.p.A.; acquisti sul MePa

1. L'Autorità, in conformità agli atti di programmazione, aderisce alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip S.p.A secondo quanto disposto dall'art. 3, co. 5 e 6.
2. L'Autorità, anche nelle categorie non obbligatorie, prima dell'avvio di qualunque procedura di affidamento, verifica la possibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. Per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'Autorità, sempre nel rispetto degli atti di programmazione ove richiesti, ricorre in via preferenziale al MePa utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC:
 - a. avvio di un RDO per acquisti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro;
 - b. affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro.
4. Le procedure di selezione di cui al precedente comma seguono le stesse modalità indicate per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti di cui ai successivi capi II e III.

CAPO I - ACQUISTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 16 Determina a contrarre

1. L'avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto dalla determina a contrarre a firma del Segretario generale.
2. La determina deve indicare:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
 - c) in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;
 - d) gli elementi essenziali del contratto da affidare;
 - e) il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - f) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - g) il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 17 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione, secondo le disposizioni contenute nella parte II, Titolo III del Codice.
2. L'Autorità ricorre, di norma, alla procedura aperta o alla procedura ristretta di cui agli artt. 60 e 61 del Codice.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Autorità ricorre alle ulteriori procedure previste agli artt. 59 e seguenti del Codice.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Art. 18 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. L'Autorità pubblica gli avvisi di preinformazione secondo le indicazioni dell'art. 70 del Codice.
2. Le procedure di selezione, ad eccezione dei casi indicati dalla norma, sono indette mediante bando di gara redatto, ai sensi dell'art. 71, sulla base del bando tipo adottato dall'ANAC, ove esistente, e pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 72 del Codice.
3. Gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo le disposizioni dell'art. 98 del Codice.
4. L'Autorità procede alle pubblicazioni indicate all'art. 29 del Codice nonché alle comunicazioni secondo le disposizioni dell'art. 76 del Codice.

Art. 19 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Autorità valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Autorità, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati in base all'art. 77 del Codice e secondo le modalità indicate nelle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC. La verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti è demandata al Responsabile unico del procedimento, in collaborazione con l'Ufficio Ugare.
4. Fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, l'Autorità ricorre a commissioni composte da personale interno all'Autorità, secondo quanto indicato nella delibera n. 620 del 31 maggio 2016 recante « criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'ANAC per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto» pubblicata sul sito dell'Autorità.
5. Nel caso di cui al comma 2, ove l'Autorità abbia previsto la nomina di una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 1, comma 2, della delibera n. 620/2016 e nei casi di cui al comma 1 ove non sussista l'obbligo di nomina della commissione giudicatrice mediante l'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da personale interno all'Autorità secondo quanto indicato nella delibera n. 620/2016, mentre il presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in conformità a quanto previsto al punto 3 della premessa delle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC .

Art. 20 Commissione giudicatrice di esperti selezionati dall'Albo

1. Nel caso in cui la commissione giudicatrice sia composta da esperti selezionati dall'Albo di cui all'art. 78 del Codice, l'ufficio Ugare procede secondo quanto indicato nelle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.
2. L'Autorità rende nota ai concorrenti la data e le modalità del sorteggio pubblico, mediante avviso da pubblicare nella sezione del profilo del committente-Amministrazione trasparente, dedicata alla gara.
3. Il Presidente dell'Autorità, nomina, con proprio decreto, i membri della commissione giudicatrice, indicando il nominativo del membro prescelto per le funzioni di presidente.
4. L'ufficio Ugare provvede a pubblicare tempestivamente, nella sezione amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti. La pubblicazione deve essere, comunque, effettuata prima dell'insediamento della commissione.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Art. 21 Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Nel caso in cui una o più offerte appaiano anormalmente basse, la commissione giudicatrice avvisa il RUP, il quale avvia il relativo procedimento di valutazione.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP che può avvalersi del supporto della commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice. Il relativo verbale è allegato ai verbali della commissione giudicatrice.
3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo nei quali non sussista l'obbligo di nomina della commissione giudicatrice mediante l'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP il quale può, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31 co. 9 del Codice, di una commissione nominata ad hoc ovvero della commissione giudicatrice nominata ai sensi della delibera 620/2016, ove costituita. Le valutazioni sono riportate in apposito verbale allegato agli atti della procedura di gara.
4. Il RUP, in collaborazione con l'ufficio Ugare, comunica, ai sensi dell'art. 97 del Codice, l'esclusione delle offerte le cui prove non hanno giustificato sufficientemente il basso livello di costi.

Art. 22 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. Al termine della procedura di selezione, la commissione formula la proposta di aggiudicazione e la trasmette all'ufficio Ugare che provvede ad avviare i controlli richiesti dalla normativa.
2. L'ufficio Ugare predispone un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione e, acquisito il visto di copertura finanziaria da parte dell'ufficio competente, lo trasmette al Consiglio dell'Autorità per la conseguente presa d'atto.
3. Successivamente la volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del Segretario generale, ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

CAPO II - ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E LA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 23 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre, a firma del Segretario generale, contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC relative alle procedura sotto soglia. In particolare, indica:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d. il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata in fase di approvazione, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - e. la procedura di aggiudicazione ed i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
 - f. le principali condizioni contrattuali;
 - g. il nominativo del responsabile del procedimento;
 - h. il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 Procedura di selezione del contraente

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, nel rispetto degli atti di programmazione,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

con procedura ordinaria ovvero con procedura negoziata, secondo le disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.

2. L'ufficio Ugare elabora gli atti di gara e, in caso di procedura negoziata, individua i soggetti da invitare, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto indicato al successivo art. 26.
3. L'Autorità definisce i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione in modo da assicurare l'effettiva partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 25 Pubblicità della procedura di selezione e dell'avviso di aggiudicazione

1. In caso di ricorso alla procedura ordinaria, l'Autorità indice la gara mediante bando pubblicato conformemente alle disposizioni dell'art. 36, comma 9, del Codice.
2. In caso di ricorso alla procedura negoziata, l'Autorità, quando è necessaria un'indagine di mercato, pubblica un avviso nella sezione del proprio sito denominata «Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti», conformemente alle indicazioni fornite dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.
3. L'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo quanto indicato all'art. 36, co. 2 lett. b) e co. 9, del Codice.

Art. 26 Criteri di scelta dei soggetti da invitare

1. In caso di procedura negoziata o di RDO sul MePa l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, ove esistenti.
2. Nel caso in cui la fornitura o il servizio da acquistare non siano presenti sul MePa, l'ufficio Ugare, al fine di individuare l'insieme degli operatori da consultare, provvede a svolgere indagini di mercato, anche attraverso la consultazione dell'elenco degli operatori iscritti sul MePa in categorie simili o attinenti, per oggetto, a quella richiesta.
3. La selezione degli operatori da invitare avviene sulla base di criteri oggettivi che consentano la rotazione dei soggetti da invitare. Tali criteri devono essere esplicitati nella determina a contrarre.
4. L'Autorità si riserva di procedere, eventualmente, all'istituzione di un elenco di fornitori/prestatori di servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso all'elenco degli iscritti al MePa o ad altri sistemi di più rapido utilizzo.

Art. 27 Criteri e modalità di valutazione delle offerte

1. L'Autorità valuta le offerte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Autorità, nei casi previsti dall'art. 95 del Codice, può ricorrere al criterio del minor prezzo.
3. Nel caso di cui al comma 1, la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice composta da personale interno all'Autorità secondo quanto indicato nella delibera n. 620/2016 mentre il presidente è scelto tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'art. 78 del Codice quando la commissione deve esprimere valutazioni di tipo discrezionale, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC.
4. Nel caso di cui al comma 2, la verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa dei concorrenti e la valutazione delle offerte è affidata direttamente al RUP. L'Autorità si riserva la facoltà di nominare comunque una commissione giudicatrice secondo quanto indicato nella delibera n. 620/2016.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Art. 28 Approvazione della proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice interna, ove presente, ovvero dal RUP ed è trasmessa all'ufficio Ugare. Qualora il RUP sia il dirigente dell'ufficio Ugare, questi procede direttamente secondo il comma 2.
2. L'ufficio Ugare predispose un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione e, acquisito il visto di copertura finanziaria da parte del dirigente competente, lo trasmette, nel caso di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, al Consiglio dell'Autorità per la conseguente presa d'atto.
3. La volontà dell'Amministrazione viene formalizzata nella determina di approvazione dell'aggiudicazione a firma del Segretario generale, ai sensi dell'art. 33, co. 1 del Codice.

CAPO III - ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 29 Determina a contrarre

1. La determina a contrarre, a firma del Segretario generale, contiene gli elementi indicati nelle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC. In particolare indica:
 - a. l'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare;
 - c. l'importo massimo stimato dell'affidamento;
 - d. il quadro economico relativo alla spesa, dando conto della relativa copertura finanziaria rilasciata in fase di approvazione della richiesta, con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio;
 - e. la procedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confronto tra preventivi, con una sintetica indicazione delle ragioni;
 - f. i criteri di selezione degli operatori e della migliore offerta;
 - g. le principali condizioni contrattuali.
 - h. il nominativo del responsabile del procedimento
 - i. il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La determina può essere resa in forma semplificata nei casi previsti dalle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC.

Art. 30 individuazione del contraente, valutazione delle offerte, approvazione della proposta di aggiudicazione

1. L'affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del Codice e delle Linee guida n. 4 adottate dall'ANAC
2. Il RUP, sulla base di quanto indicato nella determina a contrarre, procede, ad individuare il contraente:
 - a. mediante affidamento diretto ad un operatore determinato;
 - b. mediante richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

3. Nel caso di cui al comma 2 lett. a) l'ufficio Ugare predispone direttamente il contratto.
4. Nel caso di cui al comma 2 lett. b) l'ufficio Ugare predispone un appunto riassuntivo della procedura e della proposta di aggiudicazione, da sottoporre al Segretario generale per l'approvazione ai sensi dell'art. 33, co. 1, del Codice.

PARTE IV - STIPULAZIONE E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 Firma dei contratti e forma della stipulazione

1. Il Presidente dell'Autorità, in qualità di rappresentante legale, ha il potere di stipulare i contratti. Il Presidente, con proprio decreto, può delegare il potere di firma ad altri soggetti.
2. I contratti sono sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità indicate all'art. 32, co. 14 del Codice.

Art. 32 Vigilanza sull'esecuzione dell'appalto

1. Il controllo sull'esecuzione del contratto è svolto congiuntamente dal RUP e dal direttore del contratto, secondo quanto indicato nelle Linee guida di cui all'art. 111, comma 2, del Codice adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il dirigente dell'ufficio Ugare, in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del direttore dell'esecuzione, che rilascia il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione confermato dal RUP, procede alla liquidazione della spesa.

Art. 33 Cauzione definitiva

1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, è richiesta una garanzia definitiva secondo le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la richiesta di una garanzia definitiva è valutata caso per caso, in relazione all'oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto.

Art. 34 Polizza di assicurazione per responsabilità civile

1. L'Autorità può richiedere, in relazione alla natura delle prestazioni contrattuali da erogare, anche una polizza di assicurazione per responsabilità civile.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2017
Il Segretario, Maria Esposito